

Direzione Provinciale di Trento

Ufficio Fiscalità e Compliance

PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
PIAZZA DANTE 15
38122 TRENTO (TN)

OGGETTO: Interpello n. 906-101/2019
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Codice Fiscale 00337460224 Partita IVA 00337460224
Istanza presentata il 04/07/2019

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La "Provincia Autonoma di Trento" gestisce gli acquisti di beni e servizi e gli affidamenti di lavori in modalità elettronica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Mercurio", sia per la procedura ad invito che per la procedura ad evidenza pubblica.

1. Procedura ad invito

Nella procedura ad invito ogni operatore economico interessato deve registrarsi alla piattaforma "Mercurio"; si tratta di una registrazione una tantum. Tutte le fasi della procedura vengono poi gestite all'interno della piattaforma: l'invito e la documentazione di gara sono caricati sulla piattaforma, sulla piattaforma sono individuati i soggetti da invitare e viene pubblicata la gara; dalla piattaforma parte un

avviso, trasmesso via PEC, ai soggetti invitati (del tipo: "*codesta impresa è stata invitata alla gara XY; se interessati a partecipare dovete accedere alla piattaforma dove sono disponibili tutte le relative informazioni*").

L'impresa interessata, per presentare l'offerta, carica sulla piattaforma i file firmati digitalmente relativi alla seguente documentazione:

a) documentazione amministrativa: possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, eventuale ricevuta di pagamento contributo ANAC e cauzione provvisoria, se richiesta;

b) documentazione tecnica: in caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa;

c) documentazione economica consistente:

a. nel caso di gara al massimo ribasso: l'elenco dei prezzi unitari e il documento di sintesi dell'offerta. Il documento di sintesi consiste in un documento generato dal sistema telematico a seguito dell'inserimento a sistema, da parte del concorrente, del ribasso offerto. Il documento di sintesi dell'offerta riporta il ribasso offerto dall'impresa partecipante e, in questo caso, ha valenza giuridica in quanto costituisce l'offerta finale;

b. nel caso di gara con sistema offerta a prezzi unitari: la lista delle lavorazioni e forniture compilata dall'impresa con l'indicazione del prezzo unitario per ogni voce; la lista riporta anche il ribasso offerto dal concorrente. Il documento di sintesi dell'offerta generato dal sistema telematico assume in questo caso solo valenza tecnica (e non giuridica) in quanto è richiesto dal sistema telematico per la trasmissione dell'offerta;

c. eventuale dichiarazione di subappalto.

Una volta caricata sul sistema telematico la documentazione di gara, il concorrente invia all'Amministrazione, sempre tramite il sistema, l'offerta composta dai documenti precedenti (ove previsti). Il concorrente può inviare, tramite sistema,

l'offerta solo a seguito della generazione, da parte del sistema medesimo, del documento di sintesi dell'offerta, da inserire tra la documentazione da inviare.

Nel giorno e ora stabiliti, l'Amministrazione accede al sistema telematico e procede ad aprire le offerte presentate e, in particolare, nell'ordine, all'apertura della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, verificandone la regolarità.

L'Amministrazione procede a formare la graduatoria e a dichiarare l'aggiudicatario, ossia il soggetto col quale, a seguito della verifica di quanto dichiarato, verrà stipulato il contratto.

2. Procedura ad evidenza pubblica

Nella procedura ad evidenza pubblica l'Amministrazione pubblica il bando di gara sul sito dedicato con le istruzioni inerenti la presentazione delle offerte. La documentazione di gara è altresì inserita all'interno del sistema telematico.

Per partecipare alla gara le imprese si registrano sul sistema telematico (registrazione una tantum). Le imprese registrate caricano sul sistema telematico la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica (solo nel caso di gare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e la documentazione economica, analogamente a quanto previsto dal precedente punto 1. per le procedure ad invito. Da qui in poi la procedura è la medesima di quella rappresentata dal punto 1.

Oggetto del quesito

Il quesito riguarda la riconducibilità dell'offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori, nell'ambito dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR 26/10/1972, n. 642, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A giudizio dell'istante l'offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori, non è riconducibile nell'ambito dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR 26/10/1972, n. 642, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici. L'imposta di bollo non è pertanto applicabile.

L'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L' articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti*". Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece, l'applicazione dell'imposta, solo in caso d' uso, per gli "*Atti e documenti di cui all' articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' articolo 1341 del codice civile*".

Con particolare riferimento all'applicabilità dell'imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici e nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E, e, più recentemente, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018, entrambe pubblicate e scaricabili dal sito internet

www.agenziaentrate.gov.it

In particolare, ai fini che qui interessano, la citata Risoluzione n. 96/2013 (richiamata nella Risposta n. 35/2018) ha chiarito che *"le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione"*.

Dall'analisi dell'istanza e della documentazione allegata pare che il caso in esame sia sostanzialmente riconducibile a tale fattispecie.

Si ritiene pertanto che l'offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.

L'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

IL DIRETTORE PROVINCIALE a.i.

Hildegard Olga Ungerer

(firmato digitalmente)